TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 126-quater

Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

La Banca d'Italia disciplina:

a) contenuti e modalita' delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento e' informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;

b) casi, contenuti e modalita' delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento , ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.

Versione in vigore dal 13 gennaio 2018, non più in vigore dal 23 gennaio 2026 · versione 88

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	VI — Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
Capo	II-bis — Servizi di pagamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-126-quater-informazioni-relative-alle-operazioni-di-pagamento-e-ai-contratti/versione/88

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it